

D.M. 07/06/2016 – “Modifiche al Decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno”

Il **D.M. 07/06/2016** – pubblicato in G.U. del 24/06/2016, n. 146 – è intervenuto riformulando l’art. 7, comma 1, del D.M. 05/08/2011, al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi di aggiornamento, disponendo che i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore **ogni 5 anni**. Non più quindi “*nell’arco di cinque anni*” che faceva presupporre l’aggiornamento una tantum solo nei primi cinque anni.

Il termine dei 5 anni decorre:

- dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1 del D.M. 05/08/2011;
- dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza all’obbligo di aggiornamento, di cui al comma 2 dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011;
- dalla data di entrata in vigore del D.M. 05/08/2011 (**27/08/2011**), per coloro già iscritti a tale data negli elenchi di cui all’art. 1.